

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-327/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Garanzia di un ricorso efficace — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto)

(2009/C 180/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet, D. Kukovec e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-Ch. Gracia, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1), e dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto ai candidati e agli offerenti e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto

Dispositivo

1) La Repubblica francese, avendo adottato e mantenendo in vigore l'art. 1444-1 del nuovo code de procédure civile (codice di procedura civile francese), come modificato dall'art. 48-1° del decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, relativo agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'art. 4 dell'ordinanza 6 giugno 2005, n. 2005-649, relativa agli appalti aggiudicati da alcuni soggetti pubblici o privati non assoggettati al codice degli appalti pubblici, nella misura in cui tale disposizione prevede, per la risposta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore a una diffida, un termine di dieci giorni escludendo ogni procedimento sommario precontrattuale prima della suddetta risposta e senza che tale termine sospenda il termine da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del contratto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

2) Il ricorso è respinto per la restante parte.

3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-335/08 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Regolamenti (CEE) nn. 517/72 e 684/92 — Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus — Condizioni che determinano il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità — Termine di prescrizione]

(2009/C 180/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions SARL (rappresentante: D. Schönberger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-F. Pasquier e N. Yerrell, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta sezione) 19 maggio 2008, causa T-220/07, Transport Schiocchet — Excursions/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile, per intervenuta prescrizione, il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dalla ricorrente e volto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa di varie illegittimità di cui le istituzioni comunitarie si sarebbero rese colpevoli — Presupposti per proporre un ricorso per risarcimento danni — Nozioni di servizio regolare e di servizio regolare specializzato ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 28 febbraio 1972, n. 517, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU L 67, pag. 19), abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1).

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Transports Schiocchet — Excursions SARL è condannata alle spese.*

(¹) GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-417/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione e la riparazione dei danni ambientali — Omessa trasposizione)

(2009/C 180/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-A. Gilly e U. Wölker, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 19 della detta direttiva.*

2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-422/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Prevenzione e riparazione dei danni ambientali — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 180/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e B. Schöfer, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.